

N. 2440

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997

—————

Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A venticinque anni dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige si rendono necessarie alcune sostanziali modifiche per meglio tutelare il gruppo di lingua ladina ed il suo diritto alla rappresentanza negli organi elettivi, istituzionali, nella Giunta regionale e in quella provinciale di Bolzano.

La presenza generale del gruppo ladino deve concretizzarsi con la convergenza delle rappresentanze in Consiglio e nelle Giunte. Questa situazione potrà meglio realizzarsi con l'elezione di propri rappresentanti nei Consigli regionali e provinciali mediante l'assegnazione, in ciascuna delle due province, di un seggio con il sistema elettorale uninominale, raggruppando il territorio coincidente con una fortissima presenza del gruppo linguistico ladino.

Un secondo rappresentante, nella provincia di Bolzano, sarà assicurato mediante il mantenimento della garanzia di un rappresentante nel collegio provinciale proporzionale.

In tale provincia la consistenza della popolazione e degli elettori appartenenti al gruppo linguistico ladino, nonchè la possibilità di attivare il meccanismo della proporzionale etnica, permetterebbe una migliore partecipazione dei ladini ai lavori del Consiglio e garantirebbe, con l'attuale numero di assessori, anche una rappresentanza nella Giunta provinciale. Per la Giunta regionale si rende invece necessario un richiamo esplicito.

Attualmente lo Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige

non consente l'elezione di un rappresentante del gruppo ladino a presidente o vicepresidente del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale di Bolzano.

Si tratta di una lunga e manifesta discriminazione che può e deve essere risolta consentendo la nomina di un rappresentante ladino alle cariche istituzionali della Regione e della provincia autonoma di Bolzano, prevedendo un criterio di rotazione tra i diversi gruppi linguistici.

A loro tutela e per raggiungere un forte collegamento tra la rappresentatività istituzionale e la volontà dei gruppi linguistici si rende anche necessario procedere ad una preventiva designazione da parte della maggioranza dei consiglieri del gruppo di appartenenza.

I diritti relativi alle nomine istituzionali per la particolare e limitata presenza dei ladini, vengono considerati rinunciabili in caso di impedimento o rinuncia.

L'articolo 62 dell'attuale Statuto necessita di una modifica per permettere ai ladini una sicura garanzia di essere rappresentati negli organi collegiali dell'ente provincia di Bolzano.

In ordine al principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico (articolo 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), alla situazione della sezione di Bolzano del tribunale di giustizia amministrativa, che non prevede la presenza di giudici ladini, può parzialmente ovviarsi mediante la possibilità di appello dinanzi al Consiglio di Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il terzo comma dell'articolo 25 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «Statuto speciale», è sostituito dai seguenti:

«Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Valgardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale.

Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della Valle del Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario».

Art. 2.

1. L'articolo 30 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonchè due vice presidenti, sce-

gliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina, ed i segretari.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di presidente diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età».

Art. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 36 dello Statuto speciale è aggiunto il seguente periodo:

«Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza in giunta regionale».

Art. 4.

1. L'articolo 49 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il presidente scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonchè due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere nel gruppo linguistico al quale appartenenza il presidente

uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

Per la provincia di Bolzano la composizione della Commissione prevista nell'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa».

Art. 5.

1. L'articolo 62 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

Art. 6.

1. All'articolo 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni che definiscono i giudizi di cui al primo comma sono soggette ad appello dinanzi al Consiglio di Stato».

